

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA,
GATTI, MANNO, PAZIENZA e PLEBE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1978

Modifica all'articolo 219 del codice di procedura penale
riflettente poteri della polizia giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema del contenimento della delinquenza e l'esigenza della tutela dell'ordine pubblico si presentano in prospettive che, se hanno radici in modificazioni economico-sociali ormai lontane, hanno caratteristiche nuove che non possono essere ignorate.

Come era prevedibile, la criminalità ha assunto i caratteri di una « contro-società », dotata di mezzi di organizzazione, di capacità a delinquere, che ha scatenato una vera e propria guerra alla comunità nazionale o meglio alla società-Stato, così da rendere insicure la vita e l'incolumità dei cittadini.

Questo andamento antigiuridico opera in due direzioni:

- 1) contrapposizione violenta;
- 2) inserzione nel sistema politico-giuridico-economico che erode, dal di dentro, le strutture dello Stato.

Ciò che emerge sono i reati di violenza, per il loro allarme sociale, in quanto incidono

direttamente sulla vita, sull'incolumità e sui beni individuali dei cittadini, e, recentemente, i reati contro organizzazioni politiche e strumenti di propaganda e di informazione.

Alcuni rilievi si impongono:

a) la criminalità è in continuo crescendo;

b) i responsabili sono sempre più collegati tra loro in associazioni, che ne rendono più efficace, razionale e temibile l'azione, più difficile la prevenzione e la repressione, anche per l'avvenuta modifica di istituti penali sostanziali e di procedura.

La delinquenza politica, poi, lungi dall'essere manifestazione di individualità di tipo « paranoide », rappresenta, ormai, l'esecuzione di programmi freddamente elaborati, sostenuti ed attuati da organizzazioni che ricevono mezzi finanziari dall'estero o si autofinanziano col sistema del ricorso alla criminalità comune: furti, rapine, rapimenti, estorsioni.

Non è contestabile che la criminalità comune e quella politica abbiano assunto dimensioni transnazionali, sia per la necessità di sordide esigenze di solidarietà, di mezzi di vasta portata, sia perchè, in taluni casi, proiezione di un unico centro motore.

Tale caratteristica non può non essere tenuta in seria considerazione ai fini della repressione e della prevenzione. I responsabili si servono di mezzi sempre più offensivi e sofisticati e sono più inclini, con la presunzione dell'impunità, operando in un raggio transnazionale, ad abbandonare ogni freno inibitorio, sì da travolgere, quasi in un'atmosfera di pazzia morale, ogni ostacolo ed arrivare, con disinvoltura, all'omicidio ed alla strage, cioè ben oltre i limiti di quanto potrebbe apparire, nella più abietta logica del delitto, strettamente necessario.

Di fronte ad una criminalità razionalizzata nei mezzi e di gran lunga più spietata negli intendimenti rispetto alla malavita tradizionale, sono rimaste le consuete misure di prevenzione inadeguate e inefficienti, malgrado il coraggio e l'abnegazione degli agenti dell'ordine.

La situazione poi si è aggravata dal venir meno del potere repressivo dello Stato, sia per un'evoluzione dell'ordinamento giuridico verso più nobili forme di rispetto della persona umana e di tutela della libertà dei cittadini, sia, limitatamente a specifici tipi di azione, come i sequestri di persona, i dirottamenti aerei che si traducono in cattura di ostaggi e minacce di strage, per la richiesta e ormai consueta paralisi dello stesso potere della polizia giudiziaria e della magistratura; fenomeno certo aberrante, ma inevitabile nell'interesse della protezione della vita umana.

Come è stato autorevolmente sostenuto al 5° Congresso delle Nazioni Unite nel Convegno di Toronto del settembre 1975 per la prevenzione del reato e il trattamento del delinquente, si tratta « di un vero e proprio salto di qualità, che non trova riscontro nel nudo elenco delle denunce, dei processi e delle condanne ».

Dal punto di vista della criminalità, intesa quale « mezzo », deve classificarsi come un salto di qualità anche la sempre più stretta

connessione che, in certi settori, si sta verificando tra la cosiddetta delinquenza comune e la cosiddetta delinquenza politica.

Accanto alla violenza di matrice comune e accanto alla violenza di matrice politica abbiamo manifestazioni criminose facenti capo ad associazioni, più o meno segrete, che servono contemporaneamente ad interessi comuni e ad interessi politici: così, principalmente, in tema di rapine a mano armata, di estorsioni, di sequestri di persona.

Il delitto è qui contemporaneamente il mezzo per impossessarsi di denaro nello schema della delinquenza tradizionale, per assicurare finanziamenti occulti ad associazioni eversive, per creare un clima di intimidazione nei confronti di certi individui e di certi gruppi.

Così ci si avvale spesso di delinquenti comuni, di sicari per « operazioni » di carattere politico.

Ciò porta anche ad una conseguenza sotto il profilo soggettivo: a quella che potremmo chiamare la soggettivazione politica di una parte della delinquenza comune.

Un certo numero di autori di delitti anche gravi contro il patrimonio tendono a valutarsi, e ad essere considerati, come « politici », in quanto ritengono di operare contro le strutture economiche del sistema; quindi, non come « devianti », ma come portatori di una nuova « norma ».

Anche attribuendo una certa « tara » alla ipocrisia del modello di difesa, rimane, tuttavia, un nucleo di sincerità, che rende questo aspetto sociologicamente rilevante.

Prendiamo in considerazione quel fenomeno che ha destato, negli ultimi tempi, e vorremmo dire nelle ultime ore, maggior allarme sociale: gruppi che agiscono all'unico scopo di seminare il terrore per disgregare le istituzioni e quindi creare opportunità per tentativi di presa del potere.

Un malinteso o meglio ipocrita atteggiamento rivendicativo di pretese libertà ha creato un pericolo nuovo, gravissimo per la società.

Questi criminali, tartufescamente paludati di scelte e determinazioni politiche, rappresentano il più alto grado di pericolosità perchè, a parte casi particolari, non scelgono

le loro vittime, in pratica, neppure sulla base di una razionalità delinquenziale, ma colpiscono i cittadini e i loro beni al solo scopo di una azione di tipo terroristico, minando le basi della convivenza civile e il prestigio delle istituzioni. Si organizzano ed agiscono a fini di sopraffazione sia, in taluni casi, per impedire la libera manifestazione e la libera affermazione delle idee altrui, sia (e ciò è divenuto ormai una costante) per contraddire ordini della autorità.

Fenomeno collegato al precedente è quello rappresentato, ormai, dalla disponibilità e dalla detenzione, sempre più capillare, di armi proprie e improprie, di esplosivi e di artifici, sempre più lesivi dell'incolumità dei cittadini.

È doloroso che particolarmente i giovani sembrino sempre più inclini all'irrazionalità del delitto, determinato dalla assertivamente conclamata protesta.

L'aggravamento delle pene non ha avuto un sensibile influsso deterrente e, quello che è certo, la concezione di nuove leggi poco meditate avrebbe certamente lo stesso risultato.

La riprova è che le ragioni di politica criminale, che nell'arco di oltre vent'anni hanno ispirato la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e la legge 31 maggio 1965, n. 575, non hanno nè attenuato nè frenato le conseguenze criminali, dovute all'impatto dell'emigrazione dal Sud con la civiltà industriale, consumistica, del Nord, estendendo in tutta Italia forme di criminalità di stampo nord-americano, un tempo pressochè sconosciute nelle regioni settentrionali.

Tali leggi, poi, anzichè provvedimenti di prevenzione o di difesa sociale *ante delictum*, costituiscono in realtà (come ha sostenuto il Nuvolone) surrogati di disposizioni repressive che non possono entrare in funzione perchè sul piano processuale non se ne verificano i presupposti.

A parte contraddizioni coi canoni statuiti negli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, sembra persistere la tendenza di sostituire al sistema del diritto penale procedimenti di coercizione o punizioni amministrative

di polizia, rispondenti a considerazioni di opportunità: il subentrare di un « diritto penale del sospetto », ove riesca insufficiente il « diritto penale della certezza ».

Instaurazioni di assetti straordinari, in deroga al diritto comune, se anche sono concepibili, si sono dimostrate inefficaci e quindi non solo inutili, ma dannose.

Come è stato rilevato dal Grasso « i giudici, in ogni modo, più che esercitare l'ufficio proprio di far valere le ragioni astratte delle norme giuridiche, sono chiamati ad operare quali titolari del ben diverso potere di emergenza ».

Oltre le leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965, vi è stata una produzione legislativa (legge 12 febbraio 1975, n. 6, in tema di liberazione condizionale; legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico; legge 12 gennaio 1977, n. 1, in tema di evasione; decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, sulla custodia preventiva; leggi 8 agosto 1977, nn. 533 e 534, recanti disposizioni in materia di ordine pubblico e modificazioni al codice di procedura penale) che non ha inciso minimamente sulla curva ascendente della più efferata criminalità politica e comune.

Dobbiamo aggiungere che, in taluni casi, dai più noti cultori del diritto pubblico e del diritto penale (Virga, Elia, Mortati, Nuvolone, Barile, Grasso) è stata percepita ed espressa la difficoltà di applicazione in special modo delle nuove leggi di prevenzione.

Ha sottolineato il Virga che ciò conferma la riluttanza dei magistrati ordinari a prendere provvedimenti di sicurezza pubblica.

Non ci nascondiamo che la Corte costituzionale (sentenze n. 3 del 1974, n. 69 del 1975, n. 113 del 1975, n. 23 del 1964) si è espressa costantemente nel senso di ritenere la produzione legislativa legittima sotto il profilo costituzionale. Ed in particolare:

1) è compatibile con la Carta costituzionale la discrezionalità nelle valutazioni dei singoli casi concreti (particolare situazione che venne analizzata in un vecchio saggio dell'onorevole Aldo Moro come subiettivazione della norma penale).

Non sono viziate quindi da illegittimità costituzionale quelle norme che comportano una valutazione discrezionale di fronte al comando espresso per talune situazioni di fatto tipiche « essendo propria quella valutazione di ogni giudizio diretto all'applicazione di norme giuridiche »;

2) l'applicazione dei provvedimenti di prevenzione « può essere collegata nelle previsioni legislative non al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma ad un complesso di comportamenti che costituiscano una condotta assunta dal legislatore come indice di pericolosità sociale »;

3) è legittimo fare riferimento anche ad elementi presuntivi, corrispondenti però sempre a comportamenti obiettivamente verificabili.

Ma nel paradigma tipico posto dall'articolo 13 della Costituzione si pone il principio della riserva di legge e di atto motivato dall'autorità giudiziaria; cioè un dovere imposto al legislatore (nei modi previsti dalla legge) di prescrivere, per i diritti e i rapporti costituzionalmente garantiti, una compiuta disciplina, proprio per escludere potestà discrezionali dell'Amministrazione.

Pertanto nuove leggi — l'esperienza lo ha dimostrato — porterebbero ad una faticosa ricerca, nell'alveo costituzionale, di una nuova disciplina, che aggraverebbe l'interpretazione sistematica dell'istituto penale e darebbe adito, come per il passato, a ripetuti interventi incidentali della Corte costituzionale in procedimenti che si protrarrebbero nel tempo, con risultati certamente nulli per la tutela dell'ordine pubblico, che richiede tempi brevi, chiarezza e decisione.

Pertanto non sono necessarie nuove leggi, e gli istituti vigenti sono sufficienti quando soccorrano la volontà politica dell'Esecutivo, il sostegno del Parlamento e la funzione giudiziaria, libera da gruppi di pressione e da influenze politiche particolari. È di ogni giorno la distruzione per la distruzione e la violenza per la violenza. Questa forma di criminalità è diffusa soprattutto tra i giovani e i giovanissimi, ed ha trovato penetrante collocazione e la sua ragion d'essere nel radi-

calismo « anti-establishment », che caratterizza la mentalità delle nuove generazioni. È un obiettivo perseguito dai noti gruppi, protagonisti, sotto varie sigle, della violenza politica organizzata.

Questo particolare aspetto inquadra i fatti antiggiuridici di violenza nella « devianza » giovanile e quindi nel quadro più vasto della delinquenza minorile che, certo, non può essere risolta in termini di prevenzione generale e di repressione, ma esige la premessa di un più profondo risanamento sociale e di bonifica umana, soprattutto con riferimento alla crisi delle istituzioni di base, quali la famiglia e la scuola.

Il malcostume, poi, colloca parte dell'opinione pubblica e certi tipi di delinquenti in posizione quasi di valori positivi.

La pubblicizzazione, attraverso i *mass media*, fa da moltiplicatore e mostra il delitto quasi come estrinsecazione di opinioni; fattori che tutti insieme sono criminogeni.

Concludendo, assumiamo che l'indebolimento della repressione sul piano sostanziale e sul piano processuale, caratteristica specifica degli anni '60, ha favorito il dilagare della delinquenza per il venir meno della prevenzione generale, basata sull'intimidazione.

A questo fenomeno deve aggiungersi che i giudici (ne sono testimonianza numerose sentenze e la prassi giudiziaria) hanno interpretato il potere discrezionale che il Parlamento conferiva loro ad una sola dimensione, quella dell'indulgenza, specie in materia di circostanze attenuanti, di libertà provvisoria, di semi-libertà per detenuti anche per gravi delitti e, soprattutto, di permessi facili, ma non hanno seguito alcun criterio criminologico che impone nella dimensione della pena, nella dosimetria penale l'esame della capacità di rischio, cioè della pericolosità criminale.

È evidente che i termini di discrezionalità ed indulgenza non sono legati da una endiadi, ma possono essere addirittura contrastanti.

Il giudice, nel suo potere discrezionale, deve potere, talvolta, motivando, infliggere il massimo della pena o, in altre circostanze

a lui confidate, un minor rigore, secondo la lettera e lo spirito della legge.

Altro fenomeno negativo sono state le riforme che hanno diminuito i poteri della polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari.

Con l'anno 1974 è cominciata una marcia a ritroso: inasprimento di pene per determinati reati, abbandono dell'amnistia facile, dilatazione dei termini della custodia preventiva, discriminazione nei casi di libertà provvisoria.

Sembra che l'inversione di tendenza miri al ritorno alla prevenzione generale mediante l'intimidazione.

Manca, però, in questa incertezza, in questo stato confusionale, una politica criminale di largo respiro con accentuazione della prevenzione, cioè del predisporre misure idonee ad incidere, da un punto di vista generale e da un punto di vista specifico individuale, sulle cause determinanti del crimine.

Le solite organizzazioni, che si comprendono sotto il nome distintivo di extra-parlamentari, ma che riportano l'eco di istanze di gruppi parlamentari, protestano, assumendo di voler combattere le tensioni sociali e le cause criminogene attraverso una specie di confusa palingenesi sociale.

Auspicano, a parole, per la nostra comunità nazionale, la realizzazione dei meditati sogni di Utopia di Tommaso Moro o di una razionalizzata Città del sole alla Campanella, mentre percorrono le strade di Roma e di Milano portando bottiglie Molotov, armi da fuoco ed esplosivi.

Certo, contenere le tensioni sociali esige lungo periodo e pertanto incertezza nella dinamica dell'azione e soprattutto incertezza dell'evento auspicato.

Ma la politica criminale esige tempi brevissimi, con accentuazione della prevenzione, specialmente per quanto concerne i minori.

Riteniamo, concludendo, che sia inutile una nuova disciplina e che, in ipotesi, non abbia pratiche conseguenze, per contenere l'esplosione del terrorismo e della criminalità organizzata, l'accentuazione della istanza repressiva, se manca il sostegno operante della magistratura.

Inoltre sono necessari la cooperazione fra Stati, anche al di là dell'ambito europeo, ed il puntuale coordinamento dei vari Corpi di polizia giudiziaria, con la razionalizzazione e l'ammodernamento degli strumenti di prevenzione; ma soprattutto il senso di responsabilità costruttiva della potestà punitiva dello Stato che sappia usare gli strumenti che l'ordinamento offre.

Uno degli strumenti per combattere il sequestro di persona a scopo di estorsione e le associazioni per delinquere che sono passate nella cronaca come le anonime sequestri è stata ritenuta quella politica repressiva che la stampa ha indicato come linea dura.

In buona sostanza non esiste nè una linea dura nè una linea morbida: esistono decisioni istruttorie prese caso per caso, nell'alveo segnato dall'articolo 219 del codice di procedura penale e in determinati casi dalle norme contenute negli articoli 340, 337 e 332 dello stesso codice.

L'articolo 219 impone tra l'altro l'obbligo, alla *notitia criminis*, di « impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori ».

Si è pensato che il « blocco dei beni » potesse impedire il pagamento del riscatto o comunque diminuire le pretese dei criminali ed il potere contrattuale delle vittime e dei loro familiari.

Si è sostenuto che le statistiche davano ragione alle previsioni.

In realtà si è assistito a metodi istruttori diversi, lontani da una linea di comportamento unica e sovente con grave pregiudizio per le parti lese ed i loro familiari.

Casi clamorosi hanno fatto scaturire tensioni nell'opinione pubblica turbata e talvolta sconcertata.

Abbiamo detto prima che « novelle » procedurali e di diritto sostanziale non hanno avuto alcuna influenza di prevenzione e di intimidazione, e tutto procede in un arco allucinante. Mentre la legge Reale è ferma alla Camera dei deputati, la criminalità si dilata ed aggrava la sua pressione, incidendo sulla vita di relazione.

Fasce di famiglie abbienti ed esposte mandano i figli a studiare all'estero e non sono

certo poco numerosi i casi di cittadini residenti che cercano ospitalità oltre i confini.

Occorre nell'ambito costituzionale un maggior rigore del giudice ed una inflessibile presenza degli agenti dell'ordine per prevenire con efficacia.

Le azioni contro le parti lese ed i loro familiari, oltre che illegittime ed arbitrarie, sono non solo non opportune, ma aggiungono all'ansia ed al dolore un grave pregiudizio che deve essere evitato.

Ecco le ragioni che ci suggeriscono di proporre una modifica dell'articolo 219 del codice di procedura penale, che, mentre lascia impregiudicata ogni azione diretta contro i criminali, pone un limite ad azioni che abbiano per oggetto le vittime ed i loro familiari, soprattutto per evitare che provvedimenti discutibili sotto il profilo delle attribuzioni di potere creino discriminazioni inammissibili.

Il blocco dei beni, a parte ogni considerazione di tutela del segreto bancario, a parte ogni considerazione in merito alla legittimità o solo alla opportunità, è paralizzante per famiglie benestanti di modesta entità e semplicemente inutile per operatori economici che possono disporre di fonti inesauribili ma soprattutto fuori dalla portata di provvedimenti legittimi o abnormi di blocco dei beni.

Il professor Nuvolone su « Il Tempo » del 28 novembre 1978 ha polemicamente scritto:

« Non siamo assolutamente d'accordo con il sequestro del riscatto destinato ad ottenere la liberazione della signora Marcella Boroli Balestrini, disposto dalla procura della Repubblica di Milano.

Il magistrato che ha preso questo provvedimento ha fatto riferimento all'articolo 219 del codice di procedura penale che impone, tra l'altro, alla polizia giudiziaria di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.

Anzitutto, l'articolo stesso non dice affatto che tale compito la polizia giudiziaria debba perseguire con ogni mezzo, e quindi anche a costo di mettere a repentaglio la vita e l'incolumità delle persone; in secondo

luogo, con quel provvedimento si è proprio portato ad ulteriori conseguenze il reato di sequestro di persona, in quanto si è prolungata la prigionia dell'ostaggio, incidendo così in modo grave sulla libertà della persona, che è un bene molto più importante del denaro.

Si è osservato che il provvedimento di blocco dei beni della famiglia della vittima, al fine di impedire il pagamento del riscatto, si giustifica con motivi di politica criminale: scoraggiare i malviventi ad intraprendere nuove iniziative di sequestro di persona per essere ormai sicuri che non potranno conseguire il guadagno delittuosamente perseguito. Senonchè, la giustificazione non tiene per varie ragioni.

In primo luogo, non è affatto vero, e comunque non è dimostrato, che si ottenga un risultato del genere. A suo tempo, la procura di Milano aveva già adottato questa linea dura, ma, dopo un primo sconcerto, l'anonima sequestri ha ripreso in pieno la sua attività.

In secondo luogo, si crea una grave disuguaglianza di trattamento tra famiglie agiate e famiglie ricchissime: queste ultime troveranno sempre il denaro per pagare il riscatto attraverso i fidi bancari o le assicurazioni estere contro il rischio sequestro.

In terzo luogo — e il motivo è assorbente — non si può per un semplice, e molto ipotetico, calcolo di politica criminale, basato su fatti futuri e incerti, giocare con la libertà, e fors'anche con la vita, di una persona che attualmente, in un drammatico presente, si trova nelle mani dei sequestratori. Nei suoi confronti la polizia giudiziaria e la magistratura hanno un solo dovere: liberarla al più presto, individuare e punire i colpevoli.

Questa è la vera politica criminale che lo Stato deve attuare anzichè infierire sui più deboli e cioè sulle vittime, rendendone in ogni caso più lontana e problematica la liberazione.

Invece, lo Stato italiano, attraverso il Ministero dell'interno, le questure e i tribunali, ha creato follemente le premesse per l'impianto delle varie anonime sequestri nell'Italia settentrionale, e in particolare in

Lombardia, destinando a soggiorno obbligato (confino) i più pericolosi capi, di alto, di medio e di basso rango, della malavita meridionale: essi naturalmente si sono ben radicati nell'*hinterland* milanese e hanno trovato una manovalanza disponibile negli emarginati dell'emigrazione e negli esponenti della delinquenza locale.

Liberare l'Italia settentrionale da questa piaga, con fogli di via obbligatori, sarebbe il primo sensato provvedimento da prendere, invece di infierire, sia pure a buon fine, contro le vittime dei sequestri e le loro famiglie.

In quarto luogo, nella specie, si sarebbe dovuto pensare alla situazione particolarissima di una donna che si trova quasi al termine di una laboriosa gravidanza; lo *choc*, determinato dal prolungamento del sequestro e dalle inevitabili conseguenze connesse, avrebbe posto in serio pericolo la salute della gestante e la stessa vita del nascituro.

Infine, non si può non rilevare che manca un indirizzo unitario di politica giudiziaria in questo settore: alcuni magistrati seguono una linea dura, altri una linea morbida. Il che, inevitabilmente, crea una sensazione di ingiustizia e può lasciare persino dubitare che qualche volta la linea morbida sia stata seguita in connessione con casi aventi un certo risvolto politico.

Certo, la colpa principale risale a chi dovrebbe dare dal centro disposizioni unitarie vincolanti, invece di lasciare ciascun magistrato e ciascuna procura arbitri di decidere in modo autonomo, esponendosi così alle polemiche e creando le premesse di una contraddittorietà tutt'altro che produttiva ai fini della politica criminale. Il dottor Pomarici, a suo tempo, aveva più volte denunciato questa inerzia dei poteri centrali ed era stato costretto a dimettersi di fronte all'insostenibilità di questa situazione.

Il Governo e il Parlamento facciano il loro dovere, eliminando le fonti di alimentazione delle anonime sequestri, e cioè allontanando i presumibili capi dai centri operativi a loro particolarmente favorevoli; potenziando le forze dell'ordine e offrendo loro la possibilità di assumere tutte le iniziative necessarie senza danneggiare o mettere in pe-

ricolo le vittime; prevedendo esenzione da pena e cospicue taglie per i complici che eventualmente diano indicazioni idonee a liberare i sequestrati. Per il resto, penseranno i magistrati, in un clima di maggiore distensione, di maggiore equilibrio, senza capovolgere l'ordine e la logica della giustizia ».

Noi condividiamo pienamente le osservazioni proposte dal Nuvolone che scaturiscono in rilievi di politica criminale e di metodo istruttorio, ma soprattutto in una strenua difesa della libertà come principio costituzionale e nella rigorosa tutela delle parti lese e dei familiari.

È veramente grave se per combattere la delinquenza si dovesse capovolgere l'ordine e la logica della giustizia.

Si proporrebbe pertanto di aggiungere al termine dell'articolo 219 le parole: « , sempre che i provvedimenti non arrechino grave pregiudizio alla vittima o ai suoi familiari ».

È un precetto di carattere generale, che invita i magistrati a maggior meditazione quando dovessero pensare ad applicare le norme contenute negli articoli 219, 340, 337 e 332 del codice di procedura penale.

Si può aggiungere un riferimento di carattere costituzionale. È affermato infatti dai costituzionalisti che il nostro ordinamento è fondato sul principio personalistico, in forza del quale la « eminente dignità di ogni persona umana » va assunta come « valore politico fondamentale ».

È questo un principio della Costituzione materiale, prima ancora che della Costituzione scritta, « formale ».

Possiamo riferirci ad un costante insegnamento di uno dei nostri maggiori costituzionalisti, il professor Vezio Crisafulli, secondo il quale la chiave per comprendere il nostro testo costituzionale, in cui vi sono numerose statuizioni eterogenee ed anche contraddittorie, è data proprio dall'articolo 2 della Costituzione stessa, ove risulta enunciato il primato del singolo individuo sullo Stato, e cioè: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ».

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al principio personalistico è rigorosamente informato il complesso delle disposizioni concernenti il diritto penale stabilite nella stessa Costituzione.

Particolarmente significativo è il complesso delle garanzie stabilite a tutela della persona del reo: oltre al diritto assoluto ed inviolabile di difesa nei procedimenti è stabilita la famosa presunzione d'innocenza dell'imputato, riaffermazione elevata della sua dignità umana.

Ma soprattutto va ricordato il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione nel quale sono contemplati il carattere umanitario delle pene e la tendenza di esse alla riabilitazione del condannato.

Proprio per quest'ultima tendenza, nella nostra dottrina penalistica è escluso che per la determinazione discrezionale della misura della sanzione il giudice possa considerare motivi di prevenzione generale, come la pretesa di dare sentenze *ad exemplum*, intese al fine di dissuadere altri dal delitto.

Solo la prevenzione speciale, o meglio individuale, può essere assunta a criterio le-

gittimo nell'applicare la discrezionalità del giudice penale.

Se la Costituzione tanto gelosamente tutela i diritti dell'imputato e pure del condannato, ne discende che, in forza di essa, non debba mai riuscire inferiore la tutela degli interessi, dei diritti, della vita delle vittime del reato.

A maggior ragione, deve essere riproposto un argomento invocato per escludere, in virtù dell'articolo 27 della Costituzione, il divieto di pene a scopo di prevenzione generale. È l'argomento secondo cui, nell'esercizio della giustizia penale, la persona umana non possa mai venire trattata come mezzo, ma sempre debba essere considerata come fine, anzi come il fine supremo.

L'efficienza della prevenzione e della repressione, previste nella generica formula dell'articolo 219 del codice di procedura penale, non deve venire mai esaltata fino al punto di esporre a pericolo la vittima del reato, col prorogarne lo stato di soggezione illecita, e nemmeno di recare grave pregiudizio ai familiari della stessa vittima.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 219 del codice di procedura penale sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: « , sempre che i provvedimenti non arrechino grave pregiudizio alla vittima o ai suoi familiari ».